

**CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI**  
**I.R.I.S.**  
**BIELLA - REGIONE PIEMONTE**

**DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO**

Seduta del 12/07/2022

Numero 8

**OGGETTO: ESONERO PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ART. 233 BIS  
COMMA 3 D. LGS. 267/2000 - ANNO 2021**

L'anno duemilaventidue, il giorno dodici del mese di Luglio alle ore 18:04, presso la Sede Centrale del Consorzio I.R.I.S., previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte, sono stati convocati in assemblea i Sindaci dei Comuni deleganti ai fini dell'esercizio delle funzioni socio assistenziali e sono intervenuti al punto in oggetto:

| <b>Comune</b>        | <b>P</b> | <b>A</b> | <b>Millesimi</b> | <b>Comune</b>                  | <b>P</b> | <b>A</b> | <b>Millesimi</b> |
|----------------------|----------|----------|------------------|--------------------------------|----------|----------|------------------|
| COMUNE DI BENNA      | X        |          | 10,567           | COMUNE DI MASSAZZA             | X        |          | 5,022            |
| COMUNE DI BIELLA     | X        |          | 396,594          | COMUNE DI PONDERANO            | X        |          | 34,117           |
| COMUNE DI BORRIANA   |          | X        | 7,889            | COMUNE DI SALUSSOLA            | X        |          | 17,347           |
| COMUNE DI CANDELO    | X        |          | 67,811           | COMUNE DI SANDIGLIANO          |          | X        | 24,064           |
| COMUNE DI CAVAGLIA'  | X        |          | 32,693           | UNIONE MONTANA VALLE DEL CERVO | X        |          | 132,321          |
| COMUNE DI CERRIONE   |          | X        | 25,976           | UNIONE MONTANA VALLE DELL'ELVO | X        |          | 194,199          |
| COMUNE DI DORZANO    |          | X        | 4,788            | COMUNE DI VERRONE              | X        |          | 11,243           |
| COMUNE DI GAGLIANICO | X        |          | 33,702           | COMUNE DI VILLANOVA BIELLESE   |          | X        | 1,668            |

11 presenti su 16

Partecipa il Segretario consortile Dott.ssa Dott.ssa Serena Bolici, incaricato della redazione del verbale.

Partecipa altresì il Direttore Dott.ssa Patrizia Marcacci.

Riconosciuto il legale numero dei membri intervenuti e delle quote di rappresentanza, Cinzia Bossi, nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento in oggetto, dando lettura della seguente proposta di deliberazione che si articola come segue:

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto;

DATO ATTO che, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

RILEVATO che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

VISTO l'allegato 4/4 al D.lgs. 118/2011, punto 2 **“Il gruppo “amministrazione pubblica”:**  
*“costituiscono componenti del “gruppo amministrazione pubblica:*

1. *gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;*
  2. *gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;*
- 2.1 *gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:*
- a) *ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;*
  - b) *ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;*
  - c) *esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;*
  - d) *ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;*
  - e) *esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione*

*stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.*

*L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.*

*Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.*

*2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.*

3. *le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;*

*3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:*

*3.2 ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;*

*b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.*

*L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.*

*In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.*

*3.3 **le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo**, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica **affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione**. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di **una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata**.*

*Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.*

*Il gruppo “amministrazione pubblica” può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.”*

VISTA la Deliberazione N. 2 del 12/06/2020 con cui l'Assemblea Consortile ha approvato l'acquisizione e relativa iscrizione della quota al patrimonio dell'Ente di una quota di partecipazione della società Ener.bit Srl pari allo 0,1265 % del capitale sociale della stessa società, a seguito cessione di quote da parte del Socio Cordar SpA Biella Servizi, pari all'importo di € 500,00, ovvero lo 0,2583% della partecipazione di quest'ultimo Socio.

VERIFICATO che questo Ente, nel 2021, possiede esclusivamente partecipazioni nelle seguenti Società :

| Soggetto     | Classificazione     | % Possesso      |
|--------------|---------------------|-----------------|
| ENER.BIT SRL | Società partecipata | <b>0,1265%;</b> |

RICHIAMATA la deliberazione n. 24 del 26/05/2022 ad oggetto “Individuazione del gruppo amministrazione pubblica e del perimetro di consolidamento Esercizio 2021 Art. 11-bis del D.Lgs. 118/2011 e principio contabile allegato 4/4 concernente il Bilancio Consolidato Art. 233 bis del D.Lgs. 267/2000”, con cui viene stabilito che la partecipazione alla società ENER.BIT è esclusa dal Gruppo di Amministrazione Pubblica e che pertanto non sussiste l'obbligo della predisposizione del bilancio consolidato 2021, dato atto che:

- i servizi affidati alla società partecipata ENER.BIT SRL nella formula “in house providing” riguardano la conduzione e manutenzione delle sedi del Consorzio (descritte nella deliberazione assembleare n. 2 del 12/06/2020 ) e pertanto non rientrano nella fattispecie di servizi pubblici locali.
- la percentuale di partecipazione alla società ENER.BIT SRL risulta essere dello **0,1265%**, pertanto **inferiore al 20%**.
- la società ENER.BIT SRL è società non quotata.

Visto il parere del Revisore unico dei conti.

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente Responsabile ai sensi dell'art.49 del D.lgs.267/00, inseriti nel presente atto.

Con voti unanimi favorevoli e palesi.

### **DELIBERA**

1. Di non predisporre il bilancio consolidato per l'esercizio finanziario 2021, per le motivazioni in premessa alle quali si rinvia.
2. Di pubblicare la presente deliberazione su Amministrazione trasparente – Sezione bilanci, al fine di rendere nota l'assenza dell'obbligo di consolidamento.
3. Di trasmettere il presente provvedimento all'organo di revisione economico-finanziaria ed al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite della BDAP.
4. di dichiarare, a seguito di successiva e separata votazione, favorevole ed unanime, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00.

**CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI  
I.R.I.S.  
BIELLA - REGIONE PIEMONTE**

**DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO**

seduta del 12/07/2022  
deliberazione n. 8

Letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
**Cinzia Bossi**  
*(sottoscritto digitalmente)*

**IL SEGRETARIO**  
**Dott.ssa Serena Bolici**  
*(sottoscritto digitalmente)*